

**COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ELENA BARGELLI

Seduta del 06/02/2020

FATTO

Il cliente, concluso il prestito contro cessione del quinto n. ***272 in data 20/08/2013, estinto anticipatamente in data 31/07/2018, afferma di avere diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri secondo il criterio pro rata temporis, risultando illegittimi criteri alternativi. Domanda, quindi, la restituzione dell'importo come calcolato nella tabella allegata al ricorso e sotto riportata, per complessive euro 6.487,36.

Oneri sostenuti	Importi complessivi	Metodo pro quota (63/120)
Interessi	9753,68	5120,68
Commissioni Rete Distributiva	1584,00	818,14
Spese Istruttoria	450,00	236,25
Costi Assicurativi	594,83	312,29
TOTALE da detrarre		6487,36

L'intermediario controdeduce che i crediti derivanti dal contratto sono stati ceduti ad un soggetto terzo non convenuto che ha predisposto il conteggio estintivo; che in sede di conteggio estintivo al cliente è stata stornata la somma di € 287,77 per commissioni rete distributiva non maturata, essendo ciò conforme al Piano annuale di rimborso che



costituisce parte integrante del ricorso e che è stato espressamente sottoscritto dal cliente; eccepisce che la legittimità di tale Piano è stata riconosciuta dal collegio di coordinamento con decisione n. 10006/2016; per mero errore di stampa, le somme da rimborsarsi sono indicate in corrispondenza della rata successiva a quella di effettiva estinzione: in ogni caso, la differenza tra i due importi è di soli € 8,67, come tale non meritevole di tutela giuridica; eccepisce altresì che le spese di istruttoria avrebbero chiaramente natura *up front*; che, infine, quanto agli oneri assicurativi, nessun costo è stato addebitato al cliente; eccepisce, infine, l'infondatezza della richiesta di restituzione degli interessi nominali secondo il criterio *pro rata temporis*, in quanto gli interessi sarebbero stati corrisposti secondo il Piano annuale pattuito. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio muove dal constatare che il prestito è stato estinto dopo il pagamento della rata 57 su 120 pattuite. Presa visione delle condizioni contrattuali, il Collegio rileva che gli oneri assicurativi non sono stati sostenuti dal cliente e, pertanto, non possono costituire oggetto di restituzione. Il cliente chiede altresì la retrocessione degli interessi corrispettivi secondo il criterio *pro rata temporis*. Sul punto, il Collegio richiama l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali, secondo il quale «l'abbuono a tale titolo effettuato dall'intermediario nel conto estintivo è pari all'importo degli interessi ancora da maturare secondo il piano di ammortamento "alla francese", la cui legittimità, in linea generale, è normalmente riconosciuta dai collegi ABF (v. Collegio di Roma, decisione n. 67617/2017)» (Collegio di Bari, n. 4843/18)." (Collegio di Bari, decisione n. 22108/19 del 01/10/2019).

Con riguardo agli oneri effettivamente sostenuti (spese di istruttoria e commissioni rete distributiva), il Collegio constata che il contratto prevede la rimborsabilità delle sole commissioni secondo un "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" sottoscritto dal cliente. In conformità a tale Piano, in sede di conteggio estintivo al cliente è stata stornata la somma di € 287,77 per commissioni rete distributiva non maturata.

Sorge la questione, dunque, se il criterio proporzionale lineare applicato dai Collegi al rimborso delle commissioni *recurring* e confermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19 possa essere derogato e si applichi in via suppletiva (in mancanza, cioè, di una diversa previsione contrattuale). Sul punto, infatti, la sopra richiamata decisione n. 26525/19 non prende espressamente posizione.

È opportuno ricordare che la sentenza della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019 (Lexitor) proclama il diritto del consumatore alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in relazione alla durata residua del contratto. Quanto alla concreta determinazione del criterio, la decisione richiede che questo sia basato su un principio di proporzionalità, ma lascia liberi gli Stati membri di specificarlo.

Se il principio di proporzionalità è l'unica indicazione dettata dalla Corte di Giustizia – sotto il profilo dei criteri di quantificazione del rimborso –, occorre verificare se ulteriori ostacoli alla determinazione dei rimborsi di natura ricorrente secondo metodi diversi dal *pro rata* possano derivare da altri argomenti.

Il Collegio muove dal dato normativo (art. 125-*sexies*), che proclama diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Non vi è dubbio, invero, che una previsione contrattuale volta a escludere il diritto a ogni rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento sarebbe nulla, in quanto derogherebbe *in pejus* all'art. 125-*sexies* seconda proposizione e, più alla radice, consentirebbe all'intermediario di trattenere, senza causa, pagamenti divenuti indebiti per effetto dell'esercizio del recesso.



Nulla la legge (come già la direttiva) prevede, tuttavia, con riferimento ai criteri di restituzione. Sul punto, non possono trarsi indicazioni decisive neppure dall'art. 2033 c.c., in tema di ripetizione dell'indebitato ("Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato"), la cui disciplina è modellata sulla fattispecie della consegna indebita di una somma di denaro o di una cosa determinata, laddove, nel caso di specie, si tratta di pagamenti diretti a remunerare prestazioni di fare in tutto o in parte già erogate nel momento dello scioglimento del rapporto contrattuale.

D'altra parte, non sussistono, a parere del Collegio, argomenti decisivi capaci di negare la facoltà delle parti di determinazione convenzionalmente il metodo di calcolo dei rimborsi in caso di estinzione anticipata, ferma restando la necessità di non mettere in scacco la tutela accordata al consumatore dalla direttiva 2008/48/CE - e consistente, come si è detto, nella garanzia del diritto al rimborso di tutte le commissioni in modo proporzionale alla durata residua del contratto di finanziamento – e di evitare l'arricchimento ingiustificato dell'intermediario.

Nel caso di specie, il c.d. «Piano annuale di rimborso interessi e commissioni» indica, rata per rata e voce per voce, l'importo da restituire in caso di estinzione anticipata del finanziamento, consentendo così al cliente di conoscere in via anticipata l'importo che gli sarà rimborsato in caso di eventuale estinzione anticipata. Esso, infatti, pattuisce specificatamente e preventivamente gli importi da retrocedere in caso di estinzione anticipata (in corrispondenza di ogni mese) e ne precisa il criterio di determinazione (proporzionale rispetto al piano di ammortamento, c.d. «curva degli interessi»). Su tale criterio di calcolo si è pronunciata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016, che ne ha ammesso la legittimità e l'idoneità a derogare al criterio proporzionale strettamente lineare. Secondo il Collegio di Coordinamento, "le parti non sono contrattualmente libere di determinare l'entità del rimborso dei costi *recurring* in misura inferiore a quella prevista dalla legge; più chiaramente, il ricorso all'autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante – attraverso la negoziazione di un criterio di rimborso alternativo a quello pro rata temporis – il rimborso di costi versati dal cliente e dovuti per attività o prestazioni non erogate per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento". D'altra parte, ciò non esclude che "il rimborso dovuto in caso di estinzione anticipata del contratto è «pari all'importo (...) dei costi dovuti per la vita residua del contratto» possa avere uno sviluppo non strettamente lineare o proporzionale (come normalmente avviene). Ferma restando la necessaria individuazione dei costi *recurring* ..., se il contratto non prevede e chiarisce anticipatamente quali costi saranno di volta in volta sostenuti dall'intermediario e quindi addebitati al cliente (e di conseguenza, se non ancora maturati per effetto della estinzione anticipata, ripetibili dal finanziato), il criterio di rimborso deve – e non può che essere – esattamente proporzionale, dimodoché l'importo complessivo delle voci *recurring* viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. In altri termini, in difetto di una precisa e scadenzata preventivazione contrattuale dei costi (come avviene invece per gli interessi corrispettivi) deve ritenersi che le commissioni bancarie/finanziarie pagate anticipatamente per remunerare costi continuativi siano state quantificate in un ammontare globale in ragione della durata normale del rapporto e secondo un criterio rigidamente proporzionale con riguardo a ciascuna rata: in mancanza di una diversa indicazione, deve, infatti, presumersi che i costi *recurring* abbiano un andamento (sviluppo) «costante in pendenza di rapporto», in quanto normalmente «il tempo e le energie dedicate al loro svolgimento è indipendente dall'ammontare delle somme amministrato ed è piuttosto correlato alle complicazioni della normativa che si deve applicare, sicché anche diminuendo l'ammontare complessivo del prestito amministrato i costi *recurring* non variano e non ha alcun senso imputare diversamente nel tempo il loro ammontare» (Collegio di



Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Di conseguenza, in mancanza di diverse previsioni di legge e di specifiche indicazioni negoziali sulla maturazione dei costi nel corso del rapporto, tali da consentire una distinzione tra le attività effettivamente prestate e quelle ancora da prestare, l'estinzione anticipata del contratto deve consentire al consumatore di ottenere il rimborso dei costi secondo un criterio rigorosamente proporzionale e non secondo diverse formule (ancorché concordate contrattualmente) che abbiano l'effetto di far conseguire al consumatore una restituzione inferiore a quella che gli spetterebbe secondo il criterio lineare. Qualora, invece, le parti, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano previsto costi continuativi (*recurring*) in misura differenziata per ogni frazione di tempo della durata complessiva del rapporto, il criterio di recupero degli esborsi sopportati per remunerare tali costi a seguito della estinzione anticipata del finanziamento, ancorché non esattamente proporzionale, sarebbe sempre conforme al criterio di competenza economica (*pro rata temporis*), dato che il rimborso avverrebbe comunque secondo la quota dei costi «dovuti» tempo per tempo maturati».

Ciò premesso, il Collegio passa a esaminare la clausola Commissioni Rete Distributiva, così definita: “comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta (filiali) o indiretta (agenti in attività finanziaria / intermediari finanziari) sia in fase di istruttoria della pratica sia nel corso della durata del contratto. A titolo esemplificativo rientrano all'interno di tali commissioni quelle sostenute per 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cedente; 2) la raccolta e verifica preventiva della documentazione fornita dal cedente; 3) l'assistenza al cedente in tutte le fasi e in tutti gli adempimenti precedenti all'erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno o del bonifico corrispondente; 4) la gestione notifica presso debitore ceduto; 5) per ogni altra attività prestata e connessa al contratto”.

Ora, il Piano espressamente prevede la rimborsabilità delle Commissioni Rete Distributiva nella misura massima del 60%. Occorre evidenziare che il Collegio di Coordinamento, nella su citata decisione n. 10003/16 e, poi, i Collegi territoriali hanno affermato la legittimità di tale previsione contrattuale, sulla base della seguente argomentazione: “laddove in una medesima voce di costo siano raggruppate più attività chiaramente individuate come *up front* e *recurring*, la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale possa integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, da ritenersi altrimenti opaca. Di conseguenza, può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi *recurring* addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale. (...) L'indicazione cumulativa nella medesima previsione negoziale di attività preliminari e continuative – che, normalmente, determina l'opacità della clausola e la conseguente qualificazione (ex artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons.) come *recurring* di tutte le attività contemplate – è, infatti, superata dalla previsione della misura percentuale del 60% del costo complessivo cui le secondo sono riconducibili.”

Con riguardo alle spese di istruttoria, dalla descrizione contenuta nel contratto si evince che “a titolo meramente esemplificativo vi rientrano: 1) assistenza alla rete distributiva nella fase precontrattuale (es. consulenza legale ed operativa con particolare riferimento alla gestione dell'erogazione degli anticipi e all'estinzione di altri prestiti); 2) controllo documentazione; 3) istruttoria e caricamento debitore ceduto; 4) delibera della pratica; 5) elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) ed usura (L 108/96); 6) ed ogni altro costo connesso al perfezionamento del contratto”. Poiché le attività descritte nella clausola attengono al momento prodromico della conclusione del contratto - anche con riguardo alla formula di

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

chiusura "6) ed ogni altro costo connesso al perfezionamento del contratto" - le spese di istruttoria si qualificano *up front*.

Alla luce delle su esposte considerazioni, il Collegio, applicando ai costi *recurring* il criterio contrattuale e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, dichiara dovuto il seguente importo:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 29.846,32	Tasso di interesse annuale	5,91%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	330,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	52,50%
Data di inizio del prestito	20/08/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	30,28%

rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni rete distributiva - quota rimborsabile secondo contratto				950,40	Criterio contrattuale	***	287,76	287,77	-0,01
Commissioni rete distributiva - quota NON rimborsabile secondo contratto				633,60	Upfront	30,28%	191,85	0,00	191,85
Spese istruttoria				450,00	Upfront	30,28%	136,25	0,00	136,25
Totale				2.034,00					328,09

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 328,09.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA